

Nota metodologica

- 1. Utilizzo dell'importo di euro 718.160,51 a valere sull'incremento del Fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023, per l'assegnazione di conguagli a seguito di verifiche delle risorse assegnate nell'anno 2022*

Premessa

In ragione di alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle di quantificazione degli incrementi delle indennità e dell'ammontare del contributo a carico dello Stato contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (A.S. n. 2448), poi trasfusi negli allegati al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare in aumento per n. 10 comuni le risorse assegnate per l'anno 2022.

Comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. Recupero di errore materiale nel calcolo del riparto. Comuni interessati: Ancona, Perugia, Catanzaro, L'Aquila, Potenza, Campobasso.

Il dato di partenza dal quale è stato ricavato nella relazione illustrativa e tecnica alla LB 2022 e quindi nel decreto interministeriale del 30.05.2022 il maggiore onere da sostenere per la corresponsione dell'adeguamento dell'indennità amministratori è viziato da una errata interpretazione dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 119 del 2000, secondo il quale solo ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (rimando normativo da intendersi riferito, a seguito delle modifiche intervenute, alle disposizioni in tema di città metropolitane recate dal D. Lgs. 267 del 2000 e dalla legge n. 67 del 2014) con popolazione superiore a 250.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti (pari ad € 7.018,65).

Di conseguenza, in sede riparto si è erroneamente considerato che l'indennità in precedenza erogata ai sindaci di comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti fosse stata pari ad € 7.019, omettendo, tuttavia, di considerare l'ulteriore requisito previsto dalla normativa, e costituito dal superamento della indicata soglia demografica. Invece, avendo i comuni di Catanzaro, Potenza, L'Aquila, e Ancona una popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, ed essendo gli stessi, altresì, capoluogo di provincia, la normativa applicabile, sulla scorta della quale andava effettuato il calcolo della indennità erogata prima della entrata della legge 30 dicembre 2021, n. 234, era individuabile nel comma 2, dell'articolo 3, del D.M. 119 del 2000, secondo cui ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 e 250.000 abitanti (pari ad € 4.596,46 secondo la relazione illustrativa alla legge n. 234 del 2021).

Invece, per il comune di Perugia, avendo l'ente una popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, ed essendo, altresì, capoluogo di provincia, al proprio sindaco, in costanza della normativa allora vigente, veniva erogata una indennità calcolata sulla scorta dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 119 del 2000 (pari ad € 5.205,89 secondo la relazione illustrativa alla legge n. 234 del 2021). Con riferimento alla peculiare situazione del comune di Campobasso, avendo lo stesso una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, si sarebbe dovuto applicare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.M. 119 del 2000, secondo cui ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a

50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti (pari ad € 3.718,49 secondo la relazione illustrativa alla legge n. 234 del 2021). Di conseguenza, in ragione della esatta collocazione dei comuni interessati nella classe demografica di appartenenza, risulta errato anche il calcolo dell'incremento delle indennità spettanti al vicesindaco, assessori, e presidente del consiglio comunale.

Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Correzione di errore materiale nel calcolo del riparto. Comuni interessati: Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia

Il decreto di riparto del 30.5.2022 va rettificato anche nella parte in cui attribuisce ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti un contributo non proporzionato al maggior onere da sostenere per l'aggiornamento delle indennità all'effettivo numero di assessori. Infatti, come evidenziato nella nota metodologica allegata al decreto interministeriale del 30.5.2022 (tabella 2), nonché nella "Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo" alla legge n. 234 del 2021, in favore dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, deve essere attribuito un contributo proporzionato al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni comunali per il pagamento delle indennità ad otto assessori.

Si precisa, che a seguito delle verifiche tecniche all'uopo predisposte, l'errore nell'assegnazione delle risorse ha riguardato esclusivamente i comuni capoluogo di provincia con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti (Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia), in favore dei quali sono state assegnate risorse per un numero di assessori pari a quattro, in contraddizione con quanto previsto dalla già citata "Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo" alla legge n. 234 del 2021.

Assegnazione dei conguagli

Sulla scorta di quanto sopra esposto, in favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare le risorse assegnate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022, si provvede all'attribuzione, a titolo di conguaglio, della differenza tra il minore importo già corrisposto per l'anno 2022 e quello effettivamente spettante per la medesima annualità.

Le risorse finanziarie destinate alla effettuazione dei conguagli di cui al comma 1, sono prededotte dalla dotazione finanziaria dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per l'anno 2023, per un importo complessivo pari ad euro a 718.160,51, e sono assegnate nelle misure pro-quota indicate nell'allegato A "Conguagli"

2. Riparto dell'incremento del Fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al netto dei conguagli 2022.

Premessa

Il riparto del fondo per l'anno 2023 viene effettuato utilizzando **le percentuali di riferimento rispetto all'indennità del sindaco previste dal decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000.**

Al netto dell'importo di euro 718.160,51 utilizzato per l'assegnazione dei conguagli per l'anno 2022, l'incremento del Fondo che viene ripartito per l'anno 2023 ammonta a complessivi euro 149.281.839,49.

Operazioni preliminari

Inizialmente sono state effettuate le operazioni relative all'acquisizione della popolazione e alla definizione dell'anagrafica dei comuni:

- la popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2021 risultante dal censimento permanente;
- l'anagrafica è costituita da 6.562 comuni esistenti nelle 15 regioni a statuto ordinario (RSO) al 1° gennaio 2023, ed è stata aggiornata a seguito della istituzione di nuovi comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (istituzione del comune di Bardello con Malgesso e Bregano (VA), in ragione della fusione tra i comuni di Bardello, Malgesso e Bregano, e del comune Moransengo-Tonengo (AT), risultante dalla fusione dei comuni di Moransengo e Tonengo).

Metodologia

Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per gli amministratori dei comuni delle RSO, è stato calcolato sulla scorta dei medesimi criteri utilizzati nell'allegato A "Nota metodologica" al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022, che si intende qui richiamato per le parti non in contrasto con il presente documento.

Nel calcolo delle risorse destinate a compensare il maggiore onere sostenuto dai comuni per l'adeguamento alle indennità previste dai commi 583 e ss. della legge 234 del 2021, sono state prese in considerazione le esigenze di rettifica degli errori materiali riscontrati nel piano di riparto per l'anno 2022. Pertanto in sede di riparto della dotazione finanziaria del fondo in argomento per l'anno 2023, ai 10 comuni oggetto di conguaglio oltre a riconoscere l'incremento differenziale dovuto per l'anno 2022, si è provveduto ad aggiornare l'importo spettante per l'anno 2023.

Utilizzo della porzione di contributo statale destinato all'incremento dell'indennità spettante al Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Recependo le indicazioni riportate nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio per il 2022, le risorse sono state ripartite tenendo conto anche della eventuale istituzione della figura del presidente del consiglio comunale negli enti sino a 15.000 abitanti, assegnando comunque un importo pro quota destinato a coprire l'eventuale maggiore onere conseguente all'eventuale opzione statutaria.

L'art. 39 del TUEL dispone: - al comma 1 che "I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. (...) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio." - al comma 3 che "Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria." Tale norma prevede quindi che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, quelli con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di istituire tale figura mediante un'apposita scelta statutaria.

In considerazione dell'impossibilità di effettuare una ricognizione preventiva delle diverse opzioni statutarie, nel calcolo del contributo statale è stata presa in considerazione anche la quota da corrispondere al presidente del consiglio comunale, nella eventualità della sua istituzione. Ne deriva

che qualora i menzionati comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria prevista dall'ultimo capoverso del citato comma 3, l'importo dovrà essere riversato all'erario dello Stato in accordo a quanto rappresentato al punto n. 2 del comunicato pubblicato presso il sito istituzionale del Ministero dell'interno in data 10 maggio 2023.

Né, d'altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale ai sensi del menzionato comma 3 ed in assenza di opzione statutaria, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall'articolo 82, comma 5, del T.U.E.L.

La metodologia di riparto tiene conto dell'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 119 del 2000, al fine di calcolare il maggiore onere sostenuto per effetto dell'adeguamento ai nuovi parametri fissati dalla legge n. 234 del 2021.

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 119 del 2000 prevede, al comma 1, che ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco. In base al successivo comma, ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. Dispone, infine il terzo comma, che i presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica. L'indennità mensile da erogare ai presidenti del consiglio comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti segue, pertanto, le medesime percentuali recate dall'articolo 5 del menzionato decreto ministeriale, in relazione agli assessori. Dall'applicazione disposta delle due disposizioni è possibile individuare il seguente prospetto riepilogativo.

Classificazione Comuni	Presidente Consiglio
D.M.	D.M.
Fino a 1.000 abitanti	5%
Da 1.001 a 15.000 abitanti	10%
Da 15.001 a 50.000 abitanti	45%
Da 50.001 a 250.000 abitanti	60%
Superiore a 250.000 abitanti	65%

Articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023, gli enti destinatari del contributo per l'anno 2023 tengono conto di quanto statuito dall'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Tale disposizione consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato - prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.